



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 58 DEL 24-10-2020

N. Reg.Gen. 436 del 24-10-2020

**OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA
AN BROKER S.R.L.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA S - SEGRETARIO

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il comma 3 dell'art. 107 del T.U. che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO il comma 2 dell'art. 109 del predetto T.U. che prevede esplicitamente che nei comuni privi di dirigenti tali funzioni sono svolte dai responsabili degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO CHE:

- La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della P.A. si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- Le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla L. n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- L'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in

grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sotto porre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

- Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongono al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

CONSIDERATO che l'assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per l'amministrazione comunale anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

CONSIDERATO che il servizio di brokeraggio può essere compreso tra gli appalti di servizi assicurativi e come tale assoggettato, a norma dell' art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 alla disciplina degli appalti dei servizi, ciò in quanto si tratta di un'attività strumentale comunque volta a compiti che richiedono specifiche competenze professionali con idoneo apparato organizzativo e funzionale del broker rispetto alle esigenze della stazione appaltante;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvigionamento;

DATO ATTO che sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che, anche per il tipo di servizio e per l'importo, l'incarico di brokeraggio assicurativo può essere affidato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la nota della Società AN BROKER presentata in data 23.10.2020 ns. prot. n. 6365 con la quale la stessa ha manifestato interesse all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

DATO ATTO che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non comporta oneri diretti a carico del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. di individuare la AN BROKER s.p.a., iscritta al Registro Unico degli Intermediari al n. B 000357171, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) in Via Pio X n. 71, rappresentata dal Sig. Nante Stefano in qualità di legale rappresentante, quale società esclusiva autorizzata a fornire consulenza per la gestione del programma assicurativo dell'Amministrazione, nonché per negoziare con le Compagnie di Assicurazione coperture e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie, per il tramite di AN BROKER Gigliola MICHELI di Rieti, come da delega del legale rappresentante in data 27.06.2017.
2. di incaricare espressamente e prioritariamente il Broker di approntare e proporre soluzioni, le più compiute possibili, per il problema delle coperture assicurative.
3. di dare atto che il servizio è completamente prestato a titolo non oneroso, essendo il suo ricavo a carico degli Assicuratori, per cui nulla la AN BROKER s.p.a. potrà pretendere a titolo di compenso dall'Amministrazione:
4. di dare atto che l'incarico ha effetto dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico ed è conferito per la durata di anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabile in ottemperanza alla normativa vigente.
5. di dare atto che il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori per qualsiasi motivo relativo al programma assicurativo, verrà effettuato dall'Amministrazione al Broker; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondi gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
6. di dare altresì atto che nello svolgimento dell'incarico trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. di approvare, lo schema del disciplinare per l'incarico di assistenza e consulenza assicurativa e per la determinazione, gestione, esecuzione di tutti i contratti relative alle coperture assicurative, che allegato, ne forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
8. di dare atto che il presente rapporto potrà essere automaticamente posto nel nulla in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'ufficio segreteria per gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaela Silvestrini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Addì,

Il Resp. del Servizio Finanziario
Daniele Mitolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 29-10-2020 R.A. n. 686.

Borbona, 29-10-2020

Il Segretario Comunale
Raffaella Silvestrini
